



ASSOCIAZIONE DELTA POLESINE – VENETI E POLESANI NEL MONDO DI ROVIGO APS

AD INTEGRAZIONE

STATUTO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Anatrini

Guido Ventogna

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'Associazione Delta Polesine costituita a Rovigo in data 28/10/2013, associazione non riconosciuta, che non persegue fini di lucro, diventa ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 del Codice Civile e nella normativa in materia, assume la forma di associazione di promozione sociale e la denominazione "Associazione Delta Polesine – Veneti e Polesani nel mondo di Rovigo APS".

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Viale Porta Po n.5, CAP 45100 – Rovigo (RO); il suo eventuale trasferimento, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L'associazione ha durata illimitata. Possono aderirvi tutti coloro che si identificano nei valori che la ispirano e nell'azione che svolge. L'associazione verrà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore istituito dall'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione è unica titolare dell'uso esclusivo del proprio segno distintivo e cioè della denominazione "Associazione Delta Polesine – Veneti e Polesani nel mondo di Rovigo APS", e del proprio logo.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 2 – Oggetto e scopo

L'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza alcun fine di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale operando a favore dei Polesani di tutta la Provincia e quelli residenti all'estero o in altre regioni d'Italia, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, dei loro familiari e partecipanti.

L'associazione si propone di svolgere la promozione turistica, culturale, sociale e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, naturalistico e paesaggistico del Veneto e dell'Italia.

In particolare e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

1. promuovere e valorizzare il territorio del Delta del Po ed il suo patrimonio naturale, artistico e storico-archeologico;
2. effettuare accompagnamenti guidati a scuole, gruppi e famiglie;

R
Pip
Stivali

- 
3. organizzare convegni di studio, manifestazioni, ricerche scientifiche per la raccolta e la memoria delle tradizioni popolari e storiche;
 4. organizzare momenti e corsi di formazione professionale;
 5. attuare in ambito internazionale, nazionale, regionale e provinciale, programmi di divulgazione culturale, turistica e scientifica rivolti alle scuole, università e al pubblico in genere;
 6. promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento a favore di associati e di terzi;
 7. promuovere e sviluppare progetti rivolti a Polesani, veneti ed italiani nel mondo collaborando con associazioni, federazioni e circoli veneti ed italiani operanti nei vari Paesi del mondo. In particolare promuovere soggiorni di natura turistico/sociale con oriundi veneti ed italiani residenti all'estero mediante la rete dell'associazionismo;
 8. gestire strutture ricreative, giovanili, ostelli al fine di svolgere i propri obiettivi e scopi statutari;
 9. favorire l'inserimento dei giovani in ambito associativo;
 10. recepire e promuovere altre iniziative ai fini statutari provenienti da soci, nonché da altre Associazioni aventi pari finalità;
 11. incentivare attività ed iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado a favore degli alunni sia per una migliore conoscenza delle problematiche dei flussi migratori nel loro svolgersi e nella realtà attuale, sia per favorire un corretto inserimento ed integrazione dei figli o della famiglia degli ex emigranti e degli immigrati.
 12. Organizzare eventi attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, documentari, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, cortometraggi, concorsi, borse di studio, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne, spettacoli, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete, multimediali, per il raggiungimento e la diffusione degli scopi e obiettivi dell'associazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri volontari, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle seguente lettere:

- lett. F - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;
- lett. G - formazione universitaria e post-universitaria
- lett. I - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. K - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. L - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. W - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione si prefigge di promuovere e realizzare una o più delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017:

- collegamento tra i polesani e i veneti emigrati e le loro famiglie favorendo sempre più frequenti contatti nei modi più opportuni;
- promozione in Italia e all'estero di iniziative idonee ad aggregare i polesani e i veneti, con la costituzione di circoli, associazioni ed enti simili;
- partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- eseguire attività di ricerca e di formazione al fine della valorizzazione e della diffusione della lingua italiana;
- azioni atte a favorire la ricerca, la conservazione, la tutela, la divulgazione della memoria storica italiana e in particolare dell'emigrazione polesana e veneta, in Italia e nel mondo, curando la creazione e il rafforzamento di rapporti affettivi, culturali e sociali tra le due componenti della comunità italiana quella degli emigrati e loro discendenti e quella dei residenti;
- collaborazione con altre realtà associative italiane, europee ed estere, con la sottoscrizione di patti di amicizia o gemellaggi, con accordi di collaborazione di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio culturale e sociale;
- svolgere, d'intesa con la Regione del Veneto, le provincie, gli Enti locali e altre Associazioni e Istituzioni, programmi e attività rivolte al mondo dell'emigrazione per la promozione, valorizzazione e tutela della cultura polesana, veneta e italiana all'estero;
- aggiornamento costante delle informazioni sui polesani nel mondo, al fine di mantenere vivo il legame tra loro, e tra di essi e la terra d'origine e favorire attività di collaborazione fra i territori in cui sono presenti i circoli e associazioni di "Polesani nel mondo" all'estero e la Provincia di Rovigo;
- iniziative di informazione, formazione, scambi culturali, convegni allo scopo di favorire la crescita culturale, economica e professionale dei nostri emigrati, nonché la pratica della libertà civili e della solidarietà nei rapporti umani;
- raccogliere la documentazione del lavoro, delle attività e di eventuali rassegne/organi di stampa dei polesani e veneti residenti all'estero;
- realizzazione di pubblicazioni scritte, video e telematiche per conseguire i fini sociali;
- esecuzione di progetti, incarichi o attività operative affidate da parte di organi nazionali, regionali, provinciali in materie affini agli scopi dell'Associazione.
- sostenere interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, antropologico, artistico, architettonico, archivistico, legislativo ed etnologico delle comunità venete e italiane nel mondo.

R
R
R

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Ammissione dei soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per la realizzazione delle stesse.

Possono altresì aderire all'associazione le associazioni di promozione sociale e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.



Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità e le attività di interesse generale che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato, che entro 60 giorni da tale comunicazione può chiedere che sull'istanza di pronunti l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La titolarità della quota associativa non attribuisce alcun diritto di carattere patrimoniale sul patrimonio dell'associazione. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare all'attività dell'Associazione nelle forme previste dal presente Statuto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto.
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

I soci hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini previsti;
- rispettare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi associativi;

I soci dell'associazione sono distinti in:

- fondatori: sono coloro che hanno fondato l'associazione e come tali sono elencati nell'atto costitutivo; sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale;
- ordinari: sono coloro che versano la quota annuale stabilita dall'Assemblea, nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'associazione,

Handwritten signature and initials.

- onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Articolo 4 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio. Il mancato versamento della quota associativa per due anni di seguito entro il termine deliberato dall'Assemblea, comporta la perdita della qualità di socio. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Direttore dei Progetti;
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge.
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge.

Articolo 7 – Risorse economiche

L'associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

Articolo 8 – Composizione dell'Assemblea e votazioni

L'Assemblea è composta da tutti i soci di cui all'art.3 ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea ordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, comprese le deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle riunioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è consentita la delega espressa in forma scritta ad altro socio; in tal caso ogni socio presente può essere portatore di massimo due deleghe.

Articolo 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed entro il 30 marzo, per l'approvazione dei bilanci e del programma delle attività. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta tramite posta ordinaria, fax, email, da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci. Sarà altresì pubblicato sul sito dell'associazione qualora sia attivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea è altresì convocata quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 10 – Compiti delle Assemblee ordinaria e straordinaria

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti e funzioni:



Handwritten signature: D. Diab R.

- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- determinazione delle linee programmatiche generali dell'associazione;
- approvazione del programma annuale delle attività dell'associazione;
- determinazione della quota associativa annuale;
- deliberazione sulle modifiche al presente Statuto;
- approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- approvazione del bilancio dell'esercizio e del bilancio sociale, quando previsto;
- deliberazione dello scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- su proposta del Consiglio Direttivo, accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- deliberazione sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- decidere su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti funzioni:

- approvare eventuali modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ed è composto sino a un massimo di 7 membri eletti. Elegge, nella sua prima seduta e nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Direttore dei Progetti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto alcuno a retribuzioni o compensi, salvo il rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri almeno due volte all'anno, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni o alcune di esse a uno o più consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti senza giustificato motivo per tre convocazioni valide consecutive, decadono dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede

Diep R
Proib

tempestivamente alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dall'Assemblea, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura il conseguimento dei fini statutari, adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie, in conformità alle direttive fissate dall'Assemblea;
- cura la parte amministrativa-finanziaria e predispone annualmente il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- disciplina l'ammissione dei soci;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- individua le linee di indirizzo e di programma dell'associazione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e delibera l'esclusione del socio;
- cura gli affari di ordine amministrativo: assumere o licenziare il personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
- fissa il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione;
- approva il programma dell'associazione;
- curare e mantenere i rapporti con i polesani e i veneti nel mondo;

Articolo 12 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio dell'esercizio e del bilancio sociale, quando previsto, corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi più uno dei soci, può revocare il Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 13 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente. Il Vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Articolo 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Articolo 15 – Il Direttore dei Progetti

Il Direttore dei Progetti è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto; ha come compiti:

- attuare e sviluppare i rapporti con i polesani e i veneti in Italia e all'estero;
- pianifica, coordina e supervisiona le iniziative definite dal Consiglio Direttivo assicurando il raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell'associazione;
- curare le relazioni con le Istituzioni, Enti e altre associazioni;
- organizzare progetti culturali e curare tutta l'attività ad essi collegata.

Articolo 16 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente, e si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque soci o di un socio interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tutti i suoi componenti. Spetta al Collegio dei Probiviri di giudicare se determinati atti o comportamenti dei soci non siano ritenuti compatibili con gli scopi dell'associazione. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Articolo 17 – Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 – Organo di revisione

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 – Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decore dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 – Convenzioni

L'associazione può stipulare convenzioni con Enti e altri soggetti pubblici o privati come previsto nell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione che viene firmata dal Presidente, quale suo legale rappresentante.



La convenzione viene comunicata ai soci nella prima Assemblea utile. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 23 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 24 – Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione del Terzo Settore con analoghe finalità di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Articolo 27 – Norma transitoria

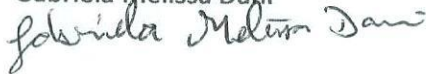
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella attuale denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente atto contenente modifiche statutarie adottate allo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2026, a Rovigo, in Viale Porta Po n. 5, sede dell'associazione.

Il Presidente

Gabriela Melissa Dani



Il Segretario

Diego Rizzieri



